Italia Oggi Sette Affari Legali

27-MAR-2023
da pag. 4 / foglio 1

Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 74000 (0003041)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

IL MODELLO DI SOCIETÀ BENEFIT APPLICABILE ANCHE ALLE PARTECIPATE DAL PUBBLICO

Il modello di società benefit, nato per il settore privato, è applicabile e utile per le società partecipate dalla P. A. Lo si deduce dalla lettura del d.lgs. 175/2016 che contiene il T.u. sulle società partecipate. Gli "scopi istituzionali" del socio pubblico possono essere recepiti nello statuto come specifiche "finalità di beneficio comune" rafforzando il dialogo con gli stakeholders e l'inserimento nel territorio di riferimento.

Ma attenzione: non basta una modifica statutaria o organizzativa, bisogna ripensare totalmente la gestione dell'impresa e predisporre un sistema rigoroso e periodico di controlli per evitare il rischio che tale trasformazione si concretizzi in una modalità molto avanzata di greenwashing.

Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione *delle istituzioni pubbliche sui temi della sostenibilità. I governi hanno promosso la cultura della responsabilità civile di impresa nel mercato con incentivi o nuovi obblighi. Il Testo Unico sulle società partecipate ha esplicitato la rilevanza strategica della sostenibilità per l'azione pubblica nell'economia. L'art. 6 del decreto impone alle società a controllo pubblico di valutare di integrare gli strumenti di governo societario con "programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione Ue".*

Il tema del ruolo del pubblico nelle politiche *di sostenibilità è aumentato ancora dopo la pandemia e il PNRR. Alcune società partecipate hanno adottato la forma giuridica benefit (Farmacie Fiorentine Afam S.p.A o, tra le società in house, Neutalia S.r.l. e Acque Bresciane S.r.l.). E molti elementi confermano l'utilità di questa scelta.*

Secondo il Testo Unico possono essere partecipate dalla P.A. solo società che abbiano ad oggetto attività non con mera rilevanza economica privatistica bensì funzionali al perseguimento di finalità pubbliche. L'ingresso nel mercato dell'ente pubblico è consentito se la produzione degli utili concorre con l'obiettivo di generare un beneficio per la comunità di riferimento. Si coglie l'assonanza con le società benefit che oltre allo scopo lucrativo "perseguono finalità di beneficio comune" verso stakeholders (categorie di persone, comunità, territori, ambiente).

L'adozione della forma benefit per le partecipate *è dunque ammissibile e consente un rafforzamento della missione pubblica della società che inserita nello statuto indirizza in modo più esplicito l'attività degli amministratori.*

Ma la società benefit prevede specifiche regole di governance e gestione per rafforzare il coinvolgimento degli stakeholders nel processo decisionale. Per esempio l'obbligo di nominare un responsabile di impatto e di pubblicare una relazione annua sui benefici generati sulla comunità.

Insomma, può diventare una modalità *inedita di partecipazione democratica alla gestione della cosa comune. Alle forme tradizionali di controllo da parte dei pubblici poteri si aggiunge un dialogo diretto e costante con la cittadinanza. La trasformazione però non si esaurisce in uno statuto o un'organizzazione. Presuppone un ripensamento globale della gestione dell'attività per integrare gli obiettivi di impatto positivo nell'organizzazione produttiva. È recente lo scandalo per la violazione, da parte di alcune imprese benefit, degli obblighi di performance ambientale assunti verso i consumatori. Ma se nel privato il greenwashing porta al crollo di reputazione e fatturato, nella gestione delle risorse pubbliche c'è un riflesso più pericoloso: il disamore dei cittadini verso la cosa pubblica.*

Marco Cristiano Petrassi, partner SZA Studio Legale

© Riproduzione riservata